

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

### Indice:

- Art. 1 – Struttura del Contratto
- Art. 2 – Perfezionamento del Contratto
- Art. 3 – Durata
- Art. 4 – Remunerazione del Finanziamento
- Art. 5 – Diritto di Ripensamento del Finanziatore
- Art. 6. – Disposizioni Finali

### Allegati:

- a) Offerta al pubblico
- b) Condizioni Particolari
- c) Informativa GDPR

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

TRA

Il **Proponente**, (di seguito **“Proponente”** ossia Enel Green Power Italia srl o sue società controllate), è la società che propone la raccolta fondi a favore dello sviluppo di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso il portale di lending crowdfunding [www.ener2crowd.com](http://www.ener2crowd.com) (la **“Piattaforma”**) gestito da Ener2Crowd s.r.l.;

E

Il **Finanziatore**, (di seguito **“Finanziatore”**), è la persona fisica, con espressa esclusione per le persone giuridiche, che aderisce alla raccolta fondi mediante la Piattaforma Separatamente anche *“la Parte”* o *“le Parti”*

### PREMESSE

- a) Enel Green Power Italia srl è una società del Gruppo Enel che sviluppa impianti di energia da fonti rinnovabili nel territorio Italiano con una capacità installata di 1,6 GW il cui obiettivo, attraverso le singole campagne di raccolta fondi che saranno di volta in volta sui singoli nuovi impianti da energia rinnovabile da realizzare, è quella di sensibilizzare le comunità e le singole persone sull'importanza della transizione energetica.
- b) Ener2Crowd s.r.l. SB (**“E2C”**) è una società che opera come agente di pagamento dell'istituto di pagamento di Lemonway SA, con il numero 16568J la quale è dotata di Passaporto Europeo, la stessa gestisce la Piattaforma di lending Crowdfunding ed ha predisposto, in accordo con il Proponente, queste condizioni generali di contratto (le **“Condizioni Generali”**) e i processi gestionali e informatici di perfezionamento degli accordi tra Proponente e Finanziatore al fine di assicurare un corretto, trasparente ed omogeneo processo di adesione alla campagna di raccolta fondi atteso che E2C non è parte del contratto di finanziamento, non è un mediatore e non svolge attività di consulenza finanziaria.
- c) Le Parti, di comune accordo, riconoscono E2C, nella sua qualità di agente di pagamento dell'istituto Lemonway S.A. (di seguito **“Istituto di Pagamento”**), quale incaricato dalle Parti di gestire i flussi di denaro relativi all'esecuzione del finanziamento, senza che l'attività resa dall'Istituto di Pagamento comporti alcun onere a carico delle Parti.
- d) Il rapporto contrattuale, a seguito di adesione alla campagna di raccolta fondi esiste tra le Parti e per tale ragione le Parti manlevano E2C da ogni responsabilità relativa al finanziamento.

#### [ Art. 1. ] Struttura del Contratto

Il contratto di finanziamento tra il Finanziatore e il Proponente (il **“Contratto di Finanziamento”**) è composto cumulativamente:

i) dalla documentazione di offerta al pubblico presente e pubblicata (di seguito anche “**Offerta pubblica**”) sulla pagina web di Enel Green Power che rinvia alla Piattaforma o direttamente sulle pagine web di Ener2Crowd e volta a sostenere la transizione energetica attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (di seguito il “**Progetto**”);

ii) da queste Condizioni Generali;

iii) dalle Condizioni Particolari di finanziamento stabilite tra le Parti (le “**Condizioni Particolari**”) che contengono alcuni elementi essenziali del Contratto di Finanziamento, quali, *inter alia*, remunerazione del finanziamento e durata del finanziamento accessibile a tutte le persone fisiche e non giuridiche secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

Il Proponente rende, attraverso la Piattaforma, sempre disponibile tutto il Contratto di Finanziamento e le informazioni che riguardano il finanziamento, il Progetto e l’andamento della campagna di raccolta fondi.

Tutte le comunicazioni tra Proponente e Finanziatore avvengono mediante la Piattaforma.

Una volta sottoscritto il Contratto di Finanziamento da parte del Finanziatore E2C mette a disposizione del Proponente e del Finanziatore, in formato digitale sulla Piattaforma il Contratto di Finanziamento sottoscritte, rispettivamente, dal Proponente e dal Finanziatore, inviando al Finanziatore una comunicazione di conferma dell’avvenuto perfezionamento del contratto.

Il Contratto di Finanziamento [e la comunicazione di esito positivo del perfezionamento del Contratto saranno resi disponibili nell’Area Personale del Finanziatore sulla Piattaforma.

Il Proponente si obbliga nei confronti del Finanziatore a condurre la propria attività in perfetta buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l’utilità del finanziamento per il Finanziatore.

Il Finanziatore è libero di scegliere il Progetto da finanziare nonché la somma di capitale oggetto di finanziamento, tenuto conto dell’Offerta Pubblica relativamente al Progetto e le Condizioni Particolari di Finanziamento costituiscono espressione di **trattative personalizzate con i singoli finanziatori**.

## [ Art. 2. ]      Perfezionamento del Contratto

Le Condizioni Generali del Contratto di Finanziamento vincolano il Proponente nel momento in cui pubblica la propria Offerta Pubblica sulla Piattaforma, al quale il Finanziatore aderisce apponendo solo la propria sottoscrizione

L’Offerta Pubblica del Proponente rimane ferma ed irrevocabile per la durata stabilita nell’offerta stessa ed obbliga il Proponente ad accettare tutte le adesioni dei Finanziatori che siano conformi al Contratto di Finanziamento.

Il Finanziatore aderisce al Contratto di Finanziamento attraverso le seguenti modalità:

- a) Il Finanziatore definisce con il Proponente, sempre mediante la Piattaforma, le Condizioni Particolari del finanziamento peer to peer del Progetto presentato nell'Offerta al Pubblico sulla Piattaforma;
- b) Il Finanziatore, seguendo la procedura informatica guidata sulla Piattaforma, esprime la propria adesione alle Condizioni generali e alle Condizioni Particolari generate dalla Piattaforma;
- c) Il Finanziatore, scegliendo il Progetto, effettua il versamento della somma, in forma elettronica a valere sul suo conto di pagamento accesso presso l'Istituto di Pagamento (il "**Conto di Pagamento**"),

A conclusione, l'Istituto di Pagamento addebita sul Conto di Pagamento del Finanziatore e accredita sul Conto di Pagamento del Proponente l'importo stabilito nelle Condizioni Particolari.

Il Contratto di Finanziamento prevede il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta dei fondi a sostegno del Progetto alle condizioni e nei termini indicati nell'Offerta al Pubblico.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo comporterà l'obbligo in capo al Proponente di darne comunicazione tempestiva al Finanziatore procedendo alla restituzione della somma oggetto del finanziamento entro venti giorni successivi rispetto al termine del periodo di validità indicato nell'Offerta al Pubblico.

Qualora, invece, dopo il periodo di durata dell'Offerta al Pubblico e dopo il raggiungimento dell'obiettivo minimo, per qualunque ragione si dovesse verificare l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Proponente si obbliga a restituire al Finanziatore, alla data di scadenza della rata successiva più prossima indicata nel Piano di Ammortamento nelle Condizioni Particolari, il capitale finanziato e gli interessi fino ad allora maturati senza che ciò comporti alcun costo od onere per il Finanziatore e con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo al Proponente in caso di ritardo relativo alla tempistica di restituzione delle somme da parte dell'Istituto di Pagamento.

Qualunque restituzione delle somme in favore del Finanziatore avverrà tramite accredito dell'importo senza spese sul Conto di Pagamento dell'Finanziatore ("**Restituzione delle somme**" come anche indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento).

Ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato dal Proponente con un singolo Finanziatore è separato da tutti gli altri contratti stipulati dal Proponente con gli altri Finanziatori.

In caso di difformità tra l'intenzione di finanziamento espressa dal Finanziatore sulla Piattaforma e la somma effettivamente versata, prevale quest'ultima e il Contratto di Finanziamento si considera concluso per detto importo. La documentazione dell'Istituto di Pagamento incaricato dei trasferimenti fa piena prova di detto importo e del suo pagamento.

Il Contratto di finanziamento ha la durata prevista nelle Condizioni Particolari come negoziate tra le Parti attraverso la Piattaforma. Al termine del Contratto di Finanziamento, il Proponente è tenuto a restituire al Finanziatore senza ritardo la somma versata, oltre alla residua remunerazione prevista nelle Condizioni Particolari, accreditando l'importo senza spese sul Conto di Pagamento del Finanziatore.

#### [ Art. 4. ] Remunerazione del Finanziamento

A fronte del finanziamento da parte del Finanziatore a valere sul Conto di Pagamento del Proponente, quest'ultimo si obbliga a corrispondere al Finanziatore la remunerazione prevista nelle Condizioni Particolari.

La remunerazione decorrerà dalla data indicata nella Condizioni Particolari quale Data di inizio Ammortamento (per come definita nelle Condizioni Particolari) e non dalla data in cui è avvenuto da parte del Finanziatore il versamento.

Sia il finanziamento che la remunerazione vengono regolati esclusivamente in euro.

La remunerazione può avere ad oggetto interessi calcolati in misura fissa, con un tasso annuo da parametrare alla effettiva durata del prestito per ragione di mese.

A seconda di quanto previsto nelle Condizioni Particolari, detta remunerazione può essere periodica (ad es. mensile, trimestrale ecc.) o erogata al termine del finanziamento, unitamente alla restituzione del capitale.

Ove la durata, calcolata dalla erogazione alla restituzione, includa una frazione di mese, al fine del calcolo degli interessi si calcolerà un mese intero.

Inoltre, se previsto nelle Condizioni Particolari, la remunerazione potrà includere, oltre agli interessi in misura fissa, anche una remunerazione commisurata al successo dell'iniziativa.

In caso di ritardo nel pagamento della remunerazione concordata, il Proponente si obbliga a corrispondere entro 30 giorni al Finanziatore un tasso di interesse moratorio dello 0,5% annuo, da computarsi come specificato nelle Condizioni Particolari.

Il Finanziatore accetta che la chiusura del Conto di Pagamento comporta l'impossibilità di ricevere quanto allo stesso eventualmente ancora dovuto in relazione al finanziamento effettuato ed ancora non accreditato in suo favore.

#### [ Art. 5. ] Diritto di ripensamento del Finanziatore

Il Finanziatore potrà recedere dal Contratto di Finanziamento entro 14 giorni lavorativi decorrenti dal versamento. Il recesso non avrà alcun costo per il Finanziatore.

In caso di esercizio del diritto di recesso di cui al presente articolo, il Proponente è tenuto a restituire al Finanziatore il solo importo in linea capitale solo qualora sia stato già accreditato dal Finanziatore sul Conto di Pagamento intestato al Proponente.

L'esercizio del diritto di recesso da parte del Finanziatore non comporterà la chiusura del Conto di Pagamento a lui intestato, essendo attività di esclusiva competenza dell'Istituto di Pagamento.

[ Art. 6. ]      Disposizioni finali

Il Gruppo Enel, nell'esercizio della propria attività e nella gestione delle proprie relazioni, aderisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero alla corruzione e nel Modello Organizzativo adottato in base al decreto-legge n. 231/2001, che possono essere consultati al seguente indirizzo: [https://www.enel.com/it/investors1/a/2016/09/controlli/Sistema-controllo-interno-e-gestione-rischi\\_](https://www.enel.com/it/investors1/a/2016/09/controlli/Sistema-controllo-interno-e-gestione-rischi_)

Il Finanziatore dichiara di conformarsi a principi equivalenti nell'esercizio della propria attività e nella gestione delle proprie relazioni.

Inoltre, il Gruppo Enel aderisce all'United Nations Global Compact ("GC") e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, il Gruppo Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altre utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. Il Finanziatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Contratto di Finanziamento nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

Ai fini del presente Contratto di Finanziamento per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso. Il Finanziatore prende atto e acconsente all'Informativa Privacy fornita in allegato al presente contratto.

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito del Contratto di Finanziamento e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali, inoltre, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.